

STATUTO DELLA PIA UNIONE DI CHIESANUOVA

CAP. I Premessa Storica

Art. 1

1. Il giorno 1 gennaio 1894 i cittadini di Chiesanuova costituirono, con un atto scritto, un comitato per la gestione della chiesa del paese. Tale organismo fu dotato di cariche principali (presidente, vicepresidente, segretario, economo e provveditore) e di alcuni consiglieri, chiedendo la collaborazione anche delle cittadine limitrofe di: Castellare (oggi Pescia Morta, 6 consiglieri) e di Chiodo (6 consiglieri). Tutti i responsabili vennero designati dai cittadini di Chiesanuova che, riuniti nella chiesa, elessero liberamente i loro rappresentanti. La "Pia Unione", questo fu il nome adottato, fu dotata di un regolamento per gestire la chiesa in modo autonomo dalla parrocchia. Per sostenere le attività religiose, la Pia Unione annualmente, organizzò una questua tra i cittadini di Chiesanuova e delle zone limitrofe che elargirono un proprio contributo.

2. In questo giorno ad oltre cento anni di distanza dalla costituzione della "Pia Unione" viene rivisto il suddetto regolamento e denominato "Statuto della Pia Unione di Chiesanuova".

CAP. II Oggetto dell'Associazione

Costituzione

Art. 2

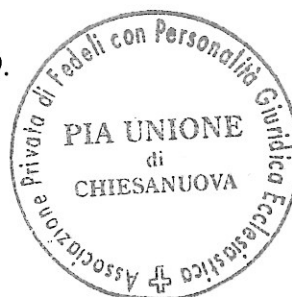
1. E' eretta nella Chiesa di Chiesanuova Uzzanese, piazza P. Togliatti, comune di Chiesina Uzzanese l'associazione denominata FIA UNIONE di CHIESANUOVA.

2. La *Pia Unione* persegue fini religiosi o di culto e non ha alcun scopo di lucro. Ad essa possono appartenere cristiani cattolici di ambo i sessi.

Natura e finalità

Art. 3

1. La *Pia Unione* è un' associazione privata di fedeli a norma del Can. 299.



2. Il fine principale della *Pia Unione* è il mantenimento del culto a Maria SS.ma sotto il titolo di Loreto e ai Ss. Giuseppe e Lorenzo che si venerano nella chiesa di Chiesanuova Uzzanese, Diocesi di Pescia.

3. Scopo della *Pia Unione* è altresì la gestione generale dell'edificio chiesa.

Art. 4

La *Pia Unione* si propone anche come finalità sue proprie di:

- a. formare i propri membri alla pratica e alla testimonianza di vita cristiana;
- b. attendere a particolari atti di devozione in onore del Santo Titolare e promuoverne il culto;
- c. sostenere in tutto o in parte le attività culturali della chiesa ove ha sede;
- d. provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio sacro e dei locali annessi, nonché alla custodia e conservazione dei beni culturali, salvo l'intervento dei competenti organi religiosi o civili per quanto di loro competenza;
- e. attivare iniziative stabili o temporanee per la crescita umana e sociale dei membri e del territorio, promuovendo il volontariato e la solidarietà;
- f. compiere opere di misericordia spirituale e materiale verso i confratelli e le consorelle anziani, soli, malati e verso altre persone bisognose;
- g. collaborare con il consiglio pastorale parrocchiale nelle iniziative di apostolato.

Art. 5

La *Pia Unione* celebra con particolare solennità le seguenti ricorrenze:

- a. 19 marzo S. Giuseppe (Festività più importante ed effettuata nelle domeniche più vicine alla suddetta data);
- b. 10 agosto S. Lorenzo (Celebrazione solenne);
- c. 10 dicembre Maria SS. di Loreto (Celebrazione solenne).

CAP. III

Partecipazione all'Associazione

Ammissione e Allontanamento

Art. 6

1. Possono far parte della *Pia Unione* tutti gli abitanti della frazione di Chiesanuova Uzzanese, comune di Chiesina Uzzanese, Parrocchia di Chiesina e della frazione di Pesciamorta comune di Pescia, Parrocchia del Castellare.

2. Per aderire all'associazione occorre che chi ne fa richiesta:

- a. dia testimonianza di vita cristiana col compimento dei propri doveri religiosi;
- b. goda buona stima religiosa, morale e civile nel proprio territorio;



- c. sia disposto a compiere esperienza comunitaria di fede;
 - d. accetti il presente statuto e regolamento senza nessuna eccezione;
3. Tutti i componenti della *Pia Unione* sono iscritti in un apposito registro che annualmente viene aggiornato.
4. La domanda di ammissione deve essere rivolta al Presidente della *Pia Unione*.

Art. 7

I fedeli di età inferiore ai 18 anni possono far parte della *Pia Unione*, ma non dell'elettorato attivo o passivo all'interno di essa.

Art. 8

Non possono far parte dell'associazione coloro che:

- a. abbiano pubblicamente abbandonato la fede o si siano allontanati dalla comunione ecclesiale o siano incorsi nella censura della scomunica (Can. 316 §1);
- b. vivano in situazione coniugale irregolare;
- c. siano stati coinvolti in fenomeni eversivi della società, o comunque perseguiti per attività criminali;
- d. siano impegnati in associazioni ispirate ad ideologie incompatibili con la dottrina cattolica;
- e. siano causa di discordia e di divisione all'interno del sodalizio.

Art. 9

Sarà compito del Correttore prendere contatto e consigliare quanti non sono in regola con l' Art. 8 .

Art. 10

Il Parroco della parrocchia di S. Maria della Neve in Chiesina Uzzanese è membro di diritto della *Pia Unione* e Correttore o Padre Spirituale della *Pia Unione*.

Diritti e Doveri

Art. 11

1. Tutti i componenti dell'associazione possono:

- a. essere eletti o nominati alle cariche interne al Consiglio della *Pia Unione*, previste da questo statuto;
- b. proporre iniziative da attuare nell'ambito delle finalità della *Pia Unione*;

2. Per la realizzazione dei fini della *Pia Unione* ogni associato si impegna a:

- a. partecipare alle adunanze generali dell'associazione in modo da dare il proprio contributo e il proprio voto;
- b. testimoniare una vita religiosa partecipando alla S. Messa nei giorni di precetto e accostandosi frequentemente ai Sacramenti della Riconciliazione e dell'Eucarestia;
- c. collaborare alle iniziative di apostolato e di promozione umana secondo le direttive del Consiglio;



3. Per ogni associato deceduto la Pia Unione si fa' carico della celebrazione di una S. Messa in suffragio, nella chiesa di Chiesanuova, di domenica ed entro un mese dalla morte dell'associato.

Art. 12

1. Ogni associato è tenuto a versare un contributo annuale, stabilito dal Consiglio in riferimento alle necessità della *Pia Unione*.
2. Il contributo associativo è intrasferibile ad eccezione del trasferimento a causa di morte e non rivalutabile.
3. E' facoltà di ognuno di versare libere offerte.
4. Coloro che per tre anni consecutivi risultino non in regola con il versamento della quota saranno sospesi dal ruolo; se vorranno essere nuovamente reintegrati dovranno saldare le quote arretrate.

Art. 13

Ogni confratello dovrà avere una copia dello statuto, onde rispettarne le prescrizioni.

CAP. IV

Composizione ed organi della Pia Unione

Gli organi

Art. 14 - Organi

Sono organi della *Pia Unione*:

- a. l' Assemblea
- b. il Consiglio
- c. il Presidente

Art. 15 - Denominazione

Tutti coloro che ricoprono incarichi prendono il nome di "*Ufficiali della Pia Unione*".

L' Assemblea

Art. 16 - Composizione

L'assemblea è costituita da tutti i confratelli e consorelle iscritti all'albo ufficiale del sodalizio.

Art. 17 - Compiti

I compiti dell'assemblea sono:

- a. eleggere il Presidente;
- b. autorizzare il Consiglio a compiere atti di straordinaria amministrazione;
- c. approvare il regolamento interno della *Pia Unione*.



Art. 18 - Convocazione e modalità di votazione.

1. L'Assemblea viene convocata dal Presidente almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante comunicazione scritta agli associati e contestuale affissione della convocazione alla bacheca della chiesa.
2. Le adunanze dell'Assemblea sono valide qualunque sia il numero dei presenti.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei presenti.
4. Le votazioni sono effettuate per alzata di mano o per appello nominale. Possono essere effettuate a scrutinio segreto se lo richiede la metà dei presenti. Sono sempre effettuate a scrutinio segreto quando riguardano persone.

Il Consiglio

Art. 19 - Composizione e nomina dei membri.

1. Il Consiglio è composto da:
 - a. il Presidente.
 - b. il VicePresidente.
 - c. l'Economo.
 - d. il Segretario.
 - e. il Provveditore
2. Tutti i membri del Consiglio sono nominati dal Presidente d'intesa con il Correttore, non oltre 15 giorni dalla data dell'elezione del Presidente.
3. Tutte le cariche sono esercitate a titolo gratuito e sono rinnovabili.

Art. 20 - Durata e Riunioni.

1. Il Consiglio dura in carica 5 anni.
2. Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria almeno tre volte l'anno.
3. Il Consiglio si riunisce in seduta straordinaria su convocazione del Presidente o di almeno tre consiglieri.

Art. 21 - Modalità di votazione.

1. Le riunioni del Consiglio sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri.
2. Le decisioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei presenti.

Art. 22 - Compiti

Compiti del Consiglio sono:

- a. deliberare circa la gestione ordinaria e straordinaria della *Pia Unione*;
- b. proporre e deliberare circa le modalità di attuazione delle varie iniziative;
- c. armonizzare l'attività dell'associazione al Piano Pastorale Diocesano;
- d. decidere sull'ammissione e l'esclusione degli associati;
- e. stabilire la quota base del contributo annuale che deve essere versato dagli associati;
- f. approvare annualmente il bilancio preventivo e consuntivo redatto dall'



[Handwritten signatures]

Economo e renderne edotta l'Associazione;

g. deliberare la sostituzione del Presidente con il Vicepresidente, in caso di palese impedimento o prolungata assenza del primo.

Art. 23 - Potere di revoca del Presidente.

1. Il Consiglio con la maggioranza dei 4/5 (quattro/quinti) dei suoi componenti può deliberare la rimozione del Presidente dal suo incarico, nel caso in cui egli si sia reso colpevole di gravi inadempienze nei compiti a lui affidati.

2. La delibera di rimozione, scritta, corredata della necessaria motivazione e documentazione, e recante la contestuale delibera di indizione di nuove elezioni, deve essere consegnata all'Ordinario Diocesano del luogo.

Art. 24 - Partecipazione al Consiglio.

Alle riunioni del Consiglio possono essere invitati, senza diritto di voto:

a. consulenti che, scelti per la loro particolare esperienza in determinati settori, sono necessari alle attività della *Pia Unione*;

b. membri dell'associazione che, in caso di necessità, vengono delegati a particolari incarichi;

c. altre persone incaricate per compiti utili allo svolgimento delle attività della *Pia Unione*;

Art. 25 - Dimissioni, decadenza, decesso.

1. Il Vicepresidente, l'Economo, il Segretario e il Provveditore decadono dal loro incarico alla prima convocazione del nuovo Consiglio.

2. Il consigliere assente per tre riunioni consecutive, senza giustificato motivo, decade dall'incarico.

3. Nel caso in cui un consigliere rassegni le dimissioni o decada oppure deceda, il Presidente assume l'incarico rimasto vacante *'ad interim'*, e sarà sua cura reintegrare il Consiglio in tempi brevi sentito il parere del Correttore. Il nuovo ufficiale, così designato, sarà nominato alla prima riunione del Consiglio.

Il Presidente

Art. 26 - Requisiti e modalità per l'elezione; proroga delle funzioni.

1. Il Presidente viene eletto liberamente dall'Assemblea della *Pia Unione* (Can. 324 C.J.C.).

2. Alla carica di Presidente può essere eletto qualsiasi componente dell'Assemblea, maggiore di 18 anni, che abbia ricevuto il Sacramento della Confermazione. Il Presidente dovrà dimostrare maturità umana e cristiana, disponibilità disinteressata all'espletamento dell'incarico ricevuto, fede provata, onestà e serietà.

3. Le modalità di elezione sono le seguenti:

a. entro due mesi dalla scadenza del mandato del Presidente uscente, il consiglio in carica fissa la data per le elezioni;

b. venti giorni prima della data fissata dal Consiglio per scadenza del mandato



del Presidente, o della data fissata nella delibera di revoca del Presidente, deve essere posto nella bacheca della chiesa un avviso di adunanza con avvertimento che si procederà all'elezione del nuovo Presidente;

c. all'interno dell'assemblea vengono scelti un Presidente delle elezioni e due scrutatori;

d. l'elezione avviene per scrutinio segreto e ogni componente dell'assemblea può esprimere un solo nominativo;

e. hanno diritto di voto attivo e passivo i soci regolarmente iscritti e maggiori di 18 anni.;

f. il voto è segreto, libero, incondizionato e non può essere espresso per delega o corrispondenza;

g. per la validità delle elezioni è sufficiente la presenza della maggioranza degli aventi diritto al voto;

h. per l'elezione del Presidente è sufficiente la maggioranza dei votanti;

i. nel caso di un ex-aequo la votazione viene annullata e ripetuta dopo un breve intervallo deciso dal Presidente delle elezioni.

4. Il Presidente eletto comunica la sua nomina all'Ordinario Diocesano.

5. Il Presidente uscente rimane in carica fino all'elezione del nuovo Presidente.

Art. 27 - Poteri

1. Il Presidente della *Pia Unione* di Chiesanuova è il legale rappresentante dell'associazione ed ha potere di firma sociale.

2. Il Presidente inoltre:

a. nomina gli Ufficiali del Consiglio, previa designazione degli stessi effettuata d'intesa con il Correttore;

b. designa i consulenti del Consiglio;

c. firma mandati di pagamento e di riscossione insieme con l'Economo;

d. revoca l'incarico ai Consiglieri che manifestino inadempienza ai compiti affidati, negligenza o che abbiano compiuto volutamente atti illegittimi;

e. ricopre ad interim qualsiasi incarico che rimane vacante.

Art. 28 - Compiti

Il Presidente della *Pia Unione* di Chiesanuova:

a. convoca il Consiglio e l'Assemblea attraverso comunicazione scritta e contestuale affissione della convocazione alla bacheca della chiesa;

b. presiede le riunioni ordinarie e straordinarie, fissandone l'ordine del giorno;

c. vigila affinché siano rispettate le disposizioni del presente statuto, dei regolamenti, delle delibere del Consiglio e dell'Assemblea;

d. coordina l'attività della *Pia Unione* e cura il perseguimento dei fini istituzionali;

e. mantiene i rapporti con l'Ordinario Diocesano e con i vari uffici Diocesani;

f. partecipa al Consiglio Pastorale della Parrocchia di S. Maria della Neve in Chiesina Uzzanese;



g. custodisce e conserva i beni mobili ed immobili della *Pia Unione*, secondo la convenzione con la parrocchia;

h. procede alla stipula dei contratti nell'ambito dell'amministrazione ordinaria, sentito il consiglio;

i. vigila sulla correttezza dell'operato degli Ufficiali;

j. si attiva immediatamente per integrare l'ufficiale eventualmente mancante perchè deceduto, decaduto o revocato.

Il VicePresidente

Art. 29

1. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nell'esercizio dei suoi poteri e nell'adempimento dei compiti a lui affidati dal presente Statuto. Può essere delegato ad espletare particolari incarichi propri del Presidente, e, di volta in volta delegato dal Presidente, può rappresentare la *Pia Unione* ogni qualvolta si renda necessario.

2. Su delibera del Consiglio, il Vicepresidente sostituisce il Presidente nel caso in cui quest'ultimo sia palesemente impedito, o in caso di sua prolungata assenza.

L'Economo

Art. 30

1. L'economo:

a. provvede alle riscossioni ed ai pagamenti;

b. sottopone i mandati di uscita alla firma del Presidente;

c. custodisce i registri amministrativi e la relativa documentazione, puntualmente aggiornata;

d. redige il bilancio consuntivo e preventivo.

2. Le particolari norme di svolgimento del servizio di cassa saranno stabilite nel Regolamento generale della *Pia Unione*.

Il Segretario

Art. 31

1. Il segretario:

a. redige il verbale delle riunioni del Consiglio e dell'Assemblea e dà lettura dei verbali per l'approvazione;

b. cura la corrispondenza e protocolla;

c. ordina e custodisce l'archivio;

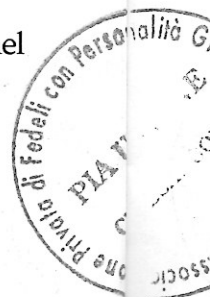
d. redige un inventario dei beni mobili ed immobili, ed un distinto inventario degli arredi e suppellettili sacre;

e. controfirma gli atti del Consiglio e dell'Assemblea;

f. tiene ordinato l'elenco dei fratelli e delle sorelle della compagnia nonché il registro delle delibere del Consiglio e dell'Assemblea.

2. Risponde in proprio al Consiglio per eventuali inadempienze.

3. Le modalità di svolgimento delle mansioni del Segretario saranno specificate nel Regolamento generale della *Pia Unione*.



Il Provveditore

Art. 32

I compiti del Provveditore sono:

- a. la custodia e la manutenzione dei locali della *Pia Unione*;
- b. mantenere in perfetto ordine gli arredi liturgici e i paramenti sacri;
- c. tenere in ordine il registro delle Ss. Messe;
- d. provvedere all'acquisto del materiale carente con il portafoglio a sua disposizione;
- e. redigere un rendiconto mensile all' Economo;
- f. preoccuparsi che non venga mai a mancare il necessario per le celebrazioni liturgiche.

Il Correttore o Padre Spirituale

Art. 33

Il Padre Spirituale è di diritto il Parroco di S. Maria della Neve in Chiesina Uzzanese, egli cura il bene spirituale dei confratelli e partecipa al Consiglio dell'associazione.

CAP. V

Mezzi Economici

Art. 34

Le entrate della *Pia Unione* sono costituite da:

- a. quote annuali degli associati iscritti;
- b. questue delle celebrazioni e offerte delle candele;
- c. offerte e donazioni di privati ed enti;
- d. raccolte occasionali di fondi;
- e. eredità.

Art. 35

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, se non imposto dalla legge.

Art. 36

1. I bilanci preventivo e consuntivo che l'Associazione deve annualmente approvare, saranno inviati all'Ordinario del Luogo perché l'autorità ecclesiastica possa vigilare affinché i beni siano usati per i fini dell'associazione.

2. L'amministrazione e la distribuzione dei beni che sono stati donati o lasciati per cause pie è soggetta all'autorità dell'Ordinario del Luogo ai sensi del can. 325 C.J.C. e



del can. 1301 C.J.C.

CAP. VI Norme Generali

Art. 37

1. La *Pia Unione* è soggetta, alla vigilanza e alla giurisdizione dell'Ordinario Diocesano (Can. 305 C.J.C. e del Can. 323 C.J.C.).
2. Per quanto non regolato dal presente statuto valgono le norme per le associazioni di fedeli Can. 298 e seguenti; in particolare modo valgono le norme per le associazioni private di fedeli dal Can. 321 al Can 329 C.J.C.

Art. 38

1. Il presente statuto sostituisce integralmente e a tutti gli effetti ogni altro precedente.
2. Le eventuali modifiche al presente statuto, deliberate dal consiglio unanime della *Pia Unione*, dovranno essere approvate dall'assemblea e sottoposte all'approvazione dell'Ordinario del Luogo.
3. Il presente statuto entrerà in vigore quindici giorni dopo l'approvazione dell'Ordinario del Luogo ai sensi del can. 322 C.J.C.

Art. 39

La *Pia Unione* ha il dovere di coprire con polizza di assicurazione beni e persone per responsabilità civile, incendio, furto, infortuni e processioni.

Art. 40

In caso di scioglimento della *Pia Unione* il patrimonio verrà devoluto all' Ente Diocesi di Pescia.

Chiesanuova Uzzanese, lì 19 Luglio 1999

Approvato con Decreto Vescovile Prot. 20/99 del 25 Luglio 1999

